

n. /2024 R.G. A.C.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE

nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nato a il , elettivamente domiciliato in , alla Via , n. , presso lo studio dell'Avv. (C.F.: *C.F._2*), rappresentato e difeso dall'Avv. (C.F.: *C.F._3*) - pec: *Email_1* e dall'Avv. (C.F.: *C.F._4* - pec: *Email_2* giusta mandato in calce all'atto di citazione

Attore opponente

CONTRO

Controparte_1 (C.F.: *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria, *Controparte_2* [...] (C.F.: *P.IVA_2* **P.IVA:** *P.IVA_3*), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (c.a.p.), alla via , n. , presso lo studio dell'Avv. (C.F.: *C.F._5* - pec: *Email_3* , che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta opposta

-Conclusioni: come da verbale di udienza del 23/10/2025.

-Oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'*iter* logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_I* conveniva in giudizio *Controparte_3* e per essa quale mandataria [...] *Controparte_2* esponendo: preliminarmente, che la creditrice e la sua mandataria avevano agito nei confronti dell'opponente in qualità di fideiussore della società *CP_4* dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. /2022 del 13.6.2022, senza provare di aver avanzato domanda di ammissione al passivo nella procedura concorsuale e, pertanto, il fideiussore doveva essere dichiarato liberato ai sensi dell'art. 1955 c.c.; ancora preliminarmente, che la creditrice e per essa la sua mandataria difettavano di legittimazione attiva e non potevano svolgere attività di riscossione crediti per mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB; sempre in via preliminare, che la cessionaria e per essa la sua mandataria non avevano dimostrato la titolarità del credito attraverso la produzione del contratto di cessione o, alternativamente, dell'elenco dei crediti ceduti in blocco, dai quali si potesse individuare il credito ceduto; nel merito, che l'obbligazione fideiussoria doveva essere dichiarata estinta poiché erano trascorsi più di sei mesi dal momento in cui la banca avrebbe potuto far valere le proprie istanze al fine di recuperare il credito; che l'importo richiesto al fideiussore pari a € 165.655,95 oltre interessi era maggiore rispetto all'importo di € 100.000,00 previsto contrattualmente; che il rapporto di garanzia era rappresentato da una tipica fideiussione omnibus, quindi generica, e pertanto, nel caso di specie, in cui il fideiussore aveva prestato garanzia per un importo determinato, egli sarebbe tenuto a pagare gli interessi moratori al tasso legale e non i maggiori interessi convenuti contrattualmente. Chiedeva, pertanto, previa sospensione

dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accertamento dell'insussistenza del credito per estinzione della fideiussione per colpa del creditore, l'accertamento dell'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, l'accertamento della decadenza della creditrice dall'esercizio del diritto di credito nei confronti del fideiussore e l'estinzione della garanzia fideiussoria; in subordine, l'accertamento che *Parte_1* può essere condannato solo fino alla concorrenza di € 100.000,00 e che deve pagare gli interessi moratori al solo tasso legale.

2. Si costituiva la convenuta opposta, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e della domanda, deducendo: di aver regolarmente formulato domanda di insinuazione al passivo, ritualmente ammessa dal curatore nella procedura fallimentare relativa alla società *CP_4* [...] e conseguentemente di aver agito dapprima nei confronti dell'obbligata principale e successivamente nei confronti dei garanti fideiussori; che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità dell'azione esecutiva; che l'opposizione a precetto era inammissibile in quanto avanzata oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto; che la società creditrice era dotata di legittimazione attiva in forza di documentazione agli atti attestante le varie cessioni dall'originaria mutuante all'odierna titolare del credito; che l'eccezione di decadenza dell'esercizio del diritto di credito era già stata sollevata nel giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza n. 696/2022, che l'aveva rigettata; che al debitore era stato intimato il pagamento del solo importo determinato con la sentenza n. 696/2022 costituente il titolo alla base dell'atto di precetto. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea previo rigetto dell'istanza di sospensione del titolo posto alla base dell'atto di precetto opposto.

3. Con ordinanza del 2.5.2025 l'istanza di sospensione era rigettata.

4. In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 23.10.2025 i difensori precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione.

5. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

E' infatti infondato il primo motivo di opposizione con il quale l'opponente eccepisce che la convenuta opposta non avrebbe dimostrato di aver avanzato domanda di ammissione al passivo fallimentare nella procedura concorsuale instaurata nei confronti della debitrice principale *CP_4*

Controparte_1 (e per essa *Controparte_2* ha infatti dimostrato di aver formulato domanda di insinuazione al passivo, ammessa, come si evince dalla documentazione esibita dalla convenuta opposta.

Deve rilevarsi peraltro sul punto che il motivo sarebbe parimenti infondato anche in ragione dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo la quale "in tema di fideiussione, il beneficio di cui all'art. 1944, comma II, c.c. non è esperibile nel caso di fallimento del debitore principale in considerazione dell'universalità oggettiva che qualifica le procedure concorsuali liquidatorie e che è incompatibile con la struttura del beneficio, poiché la relativa eccezione presuppone l'indicazione, da parte del garante, dei beni del debitore da sottoporre ad esecuzione" (Cass., 30.5.2013, n. 13661) e nella fattispecie in esame tale indicazione non è stata compiuta dal garante.

E' parimenti infondato il motivo di opposizione con il quale l'opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta a svolgere attività di riscossione per mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 t.u.b., tenuto conto dell'orientamento anche recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 7243 del 18.03.2024) secondo il quale l'eventuale mancata iscrizione all'Albo 106 t.u.b. del mandatario, procuratore del creditore procedente e/o comunque rappresentante della società veicolo cessionaria di credito bancario cartolarizzato, non ha rilevanza "civilistica", bensì meramente interna all'ordinamento bancario, poiché: dal combinato disposto degli artt. 2, co. 6, della L. 30.4.1999, n. 130, e 106 t.u.b. - secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari - non deriva la nullità del conferimento dell'incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti; tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuote sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività. Considerato, pertanto, che secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali e che "conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli

operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità 'derivata'". In altri termini, dall'omessa iscrizione nell'Albo ex art. 106 t.u.b. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del t.u.b.).

E' altresì infondato il motivo di opposizione con il quale l'opponente sostiene che la cessionaria non avrebbe fornito la prova della cessione del credito: deve infatti rilevarsi che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17944/2023, ha ritenuto che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame. La S.C., aggiungendo un elemento di novità rispetto al passato, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione; solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.

In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi che quest'ultima abbia fornito elementi tranquillizzanti sull'avvenuta cessione del credito e

sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso, avendo esibito copia dell'estratto della G.U. n. 149 del 16.12.2021, parte II, le dichiarazioni di cessione, l'elenco dei rapporti ceduti, il contratto di cessione, dall'esame dei quali si evince chiaramente che il numero di NDG della Cedente Banca _____, NDG _____, è identico a quello riportato nell'elenco dei rapporti ceduti consultabile mediante collegamento dal sito indicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, _____ del _____, https://www. _____ Controparte_5 _____ Email_4

E' altrettanto infondato il motivo di opposizione volto ad eccepire l'intervenuta decadenza da parte dell'intimante dell'esercizio del diritto di credito nei confronti del fideiussore ex art. 1957 co. 1 c.c. per non aver fatto valere le proprie istanze entro sei mesi, in quanto nella fattispecie in esame, al giudizio di merito (instaurato in data 8.2.2017 e conclusosi con sentenza del Tribunale di Crotone n. _____/2022) aveva partecipato anche il fideiussore odierno opponente e, come specificato dall'opposta, la voltura a sofferenza del credito della debitrice principale è avvenuta in data 28.2.2017, ossia in data successiva all'instaurazione del giudizio di merito, non essendosi così verificata alcuna decadenza in quanto il fideiussore _____ Parte_1 è stato chiamato in causa a giugno 2017.

Deve comunque rilevarsi, peraltro, che la questione della decadenza è stata già affrontata e decisa con la sentenza n. _____/2022 del Tribunale di Crotone, per la quale la Corte d'Appello non ha concesso inibitoria.

Appare opportuno specificare che non può comunque ritenersi applicabile in favore dell'odierno opponente la disciplina a tutela del consumatore di cui al c.d. Codice del Consumo, in quanto il debitore principale non è un consumatore e la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore (v. Cass. 13.5. 2005, n. 10107; Trib. Bari, 30.5.2016), salvi i casi di esclusione, che possono verificarsi soltanto quando il fideiussore dimostri di non essere coinvolto nelle dinamiche sociali o d'impresa del debitore principale, cosa che non ha fatto nell'ambito del presente giudizio l'opponente.

E' inoltre inammissibile il motivo di opposizione con il quale si contesta l'entità dell'importo richiesto in pagamento al fideiussore, che eccederebbe l'importo di € 100.000,00 previsto nella fideiussione, poiché l'importo precettato corrisponde a quello determinato con la sentenza di condanna, oltre interessi e spese legali, e il giudice dell'opposizione a precetto non può esaminare questioni che attengono

al giudizio di merito o che avrebbero dovuto essere proposte mediante l'impugnazione del titolo.

Deve infine rilevarsi che è infondato il motivo di opposizione con il quale il **Pt_I** eccepisce l'estinzione della garanzia in quanto il garante non ha prestato il consenso alla cessione, come formulato nella memoria integrativa, in quanto nella disciplina della c.d. cessione in blocco non è previsto il consenso del fideiussore o del garante.

Si ritiene, infatti, di aderire all'orientamento giurisprudenziale che estende l'applicabilità della disciplina ex art. 58, co. 3 t.u.b. anche al contratto autonomo di garanzia (Trib. Catania 5.4.2019, n. 1434; Trib. Lecce 28.10.2021; Trib. Spoleto 11.7.2023, n. 532; Trib. Milano 20.3.2018; Trib. Venezia 29.1.2020; Trib. Pavia 21.11.2023), in quanto tale interpretazione risulta più coerente con l'interpretazione letterale della norma, che dispone che sono trasferiti al cessionario della cessione in blocco "privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente". Appare infatti evidente che la formulazione ampia sia idonea a ricomprendere nell'ambito di operatività della norma qualsivoglia tipologia di garanzia che assista il credito e non solo le garanzie tipiche.

Inoltre, deve rilevarsi che il contratto autonomo di garanzia - per quanto contratto atipico tutelato ex art. 1322 c.c., diverso dalla fidejussione - persegue pur sempre la finalità di garantire il beneficiario. Pertanto, tale schema contrattuale, seppur caratterizzato da una spiccata autonomia - rispetto alla garanzia fideiussoria - in relazione all'obbligazione principale, mantiene un'evidente e innegabile funzione di garanzia.

Dalle considerazioni svolte consegue, come preannunziato, il rigetto dell'opposizione.

6. Le spese seguono la soccombenza e l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla società convenuta opposta, secondo i criteri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati ex D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie, secondo il valore della causa, con opportuna riduzione, data la semplicità e serialità delle questioni giuridiche controverse, ed esclusa la fase istruttoria, non svolta. Devono essere liquidati, allo stesso modo e con i medesimi criteri, le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. /2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e

difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) rigetta integralmente l'opposizione;
- 2) condanna l'opponente *Parte_I* al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, che liquida in € 6.830,00 per compensi professionali, oltre oneri e accessori come per legge.

Così deciso in Crotone, il 12 gennaio 2026.

Il Giudice

Dott. Emmanuele Agostini

